

REGOLAMENTO (CE) N. 2612/94 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1994

recante apertura di contingenti quantitativi all'importazione di prodotti tessili delle categorie 127 B e 145 originari della Repubblica popolare cinese e che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/94⁽²⁾, in particolare gli articoli 3, paragrafi 3 e 5, in collegamento con l'articolo 25, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 517/94 prevede che l'importazione nella Comunità dei prodotti tessili di cui all'allegato V, originari dei paesi ivi indicati, è subordinata alla fissazione di un limite quantitativo annuo in conformità della appropriata procedura di cui all'articolo 25;

considerando che due Stati membri hanno presentato alla Commissione delle domande di istituzione di contingenti all'importazione per i prodotti delle categorie 127 B e 145 originari della Repubblica popolare cinese, al fine di soddisfare talune necessità di mercato; che, in seguito alle deliberazioni in seno al comitato di cui all'articolo 25, si è ritenuto opportuno, in considerazione della situazione dell'industria comunitaria, fissare a 5 e 7 tonnellate i limiti quantitativi annui al quale sarà soggetta l'importazione nella Comunità dei prodotti delle categorie 127B e 145 rispettivamente, originari della Repubblica popolare cinese, alla data di entrata in vigore del presente regolamento; che pertanto occorre modificare gli allegati IV e

V del regolamento (CE) n. 517/94 e ricordare, ai fini della certezza giuridica, che la gestione dei contingenti si effettuerà secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del succitato regolamento;

considerando che tali misure sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili delle categorie 127B e 145, originari della Repubblica popolare cinese, è soggetta ad un limite quantitativo annuo di 5 e 7 tonnellate rispettivamente, la cui gestione si effettua secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 517/94.

Articolo 2

Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 517/94 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1994.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 183 del 19. 7. 1994, pag. 9.